

In questo numero:

1. **La dematerializzazione dell'attestato di rischio**
2. **Appalti pubblici: l'interpretazione dell'ANAC sulle irregolarità essenziali sanabili e non**
3. **La mancata messa in sicurezza di una situazione nota è causa di omicidio colposo per l'Ente Pubblico**
4. **Danno all'immagine dell'Ente Pubblico: anche il soggetto privato ne risponde**
5. **L'illegittimità dell'accesso "in forma attenuata" agli atti di gara**

Dalla redazione

La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.

Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".

Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente gradito per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo:

sacchetti@inerspa.eu

La Redazione

1. La dematerializzazione dell'attestato di rischio

La dematerializzazione del contrassegno di assicurazione prevista per l'ottobre del 2015 è accompagnata anche dalla dematerializzazione dell'attestato di rischio, per i contratti RC Auto in scadenza dal 1° luglio 2015.

Per questo è stata creata la "Banca dati degli attestati" da cui acquisire le informazioni per la conclusione di un nuovo contratto. Le principali finalità di questo provvedimento sono la semplificazione, lo snellimento del processo di assunzione del rischio RC Auto e la creazione di uno strumento di deterrenza delle frodi collegate alla falsificazione degli attestati di rischio cartacei. Gli assicurati potranno verificare la propria classe di merito sul sito web della compagnia o ottenere su richiesta la trasmissione dell'attestato per via telematica (email, applicazione di messaggistica, ecc.). Sarà anche possibile ottenere la stampa dell'attestato recandosi dall'intermediario che ha emesso il contratto (con scopo informativo).



ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

Periodo di osservazione dal 13 maggio 2012 al 12 maggio 2013

CONTRAENTE: _____
N. DI POLIZZA: _____
CODICE ANIA: _____
TARIFA: _____
SCADENZA CONTRATTO: _____
FORMA TARIFFARIA: _____
FRANCHIGIE NON CORRISPONDE: N. _____
RISPARMIO: _____
CODICE FISCALE PROPRIETARIO: _____

CLASSE DI MERITO

Classe di merito: _____
Prestazione: _____
Assicurazione: _____
Assicuratore: _____

CU = Classe Universale

La presente attestazione dello stato di rischio è valida solo per il contratto di assicurazione che è venuto in scadenza il 13 maggio 2013, secondo le condizioni assicurative, la validità delle date di merito di un precedente contratto è fuori di un'eventuale validità.

James Sitton
Amministratore Delegato

SINISTRALITÀ PROGRESSA		SINISTRALITÀ PROGRESSA A COLA		SINISTRALITÀ PROGRESSA A PIÙSOLA	
ANNO	SINISTRI PAGATI	SINISTRI PAGATI	SINISTRI PAGATI	SINISTRI PAGATI	SINISTRI PAGATI
2013	0	0	-	-	-
2012	0	0	-	-	-
2011	0	0	-	-	-
2010	0	0	-	-	-
2009	0	0	-	-	-
2008	0	0	-	-	-

DETTAGLIO SINISTRI PAGATI CON RESPONSABILITÀ PROGRESSA						
ANNO	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Legenda:
NA = Infortunio non Assicurato - M = sinistri che hanno gli estremi di applicazione di un m.a.u. in attesa di cumulo di 40 sinistri per polizza di rischio RC Auto, al fine della normalità di premio. Il rischio è subito applicabile nell'anno di superamento di una quota cumulata di responsabilità per un anno (15%).

2. Appalti Pubblici: l'interpretazione dell'ANAC sulle irregolarità essenziali sanabili e non

D'accordo alla lettura della determinazione dell'ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione- n. 1 dell'8 gennaio 2015 riguardo ai "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", ovvero la disciplina del soccorso istruttorio, sembra che debba essere rivisto completamente l'approccio che le commissioni di gara devono assumere per l'esame della documentazione presentata in sede di gara dai concorrenti. In particolare, l'ANAC evidenzia che l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per il recupero dei requisiti non posseduti alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. La sua finalità è infatti quella di evitare esclusioni dalla procedura di gara per mere carenze documentali, di imporre un'istruttoria celere e



finalizzata ad acquisire le informazioni complete per valutare l'ammissibilità della domanda, e di autorizzare l'espulsione del concorrente qualora inosservante dell'obbligo di integrazione documentale. Viene inoltre stabilita un'importante distinzione tra: mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e irregolarità inessenziali –per cui non viene richiesta la regolarizzazione né applicata la sanzione- e mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali –per cui il cliente viene obbligato al pagamento della sanzione stabilita dal bando di gara-.

3. Danno all'immagine dell'Ente Pubblico: anche il soggetto privato ne risponde

L'esistenza di un rapporto di servizio con l'Ente Pubblico sottopone l'autore dell'illecito (anche se soggetto privato) alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei Conti. Questo secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. Sez. Unite n. 9963 del 2010, Corte dei Conti Sez. Campania n. 717/2009).

Il caso: Recentemente un necroforo socio lavoratore di una cooperativa affidataria dell'appalto dei servizi mortuari dell'ospedale di Latisana, è stato condannato a riparare il danno all'immagine della PA in seguito ad una condanna penale per i reati di peculato e corruzione (Corte dei Conti Sez. Friuli Venezia Giulia con sentenza del febbraio 2015). Questa condanna si basa sul presupposto normativo secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato anche nel giudizio di responsabilità amministrativa (che è appunto giudizio "per le restituzioni e il risarcimento del danno") quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (articolo 651 del codice di procedura penale).



4. La mancata messa in sicurezza di una situazione nota è causa di omicidio colposo per l'Ente Pubblico.

Un situazione di pericolo nota, può costituire causa di gravi responsabilità per il personale dell'Ente Pubblico in caso inerzia nell'adozione delle misure idonee a eliminare il pericolo. Così, con sentenza n. 318/2015 Sez. 4 Penale, la Suprema Corte di Cassazione ha condannato per omicidio colposo un dirigente di un Comune siciliano che, pur conoscendo la specifica pericolosità di una scalinata pubblica di collegamento tra il porto e le abitazioni civili, ne ha omissa la messa in sicurezza. Il dirigente non aveva dato disposizioni per predisporre le idonee protezioni laterali e adeguati sistemi di illuminazione. Quest'omissione ha causato la morte di una giovane che, inciampando, è precipitata in un burrone. A nulla è valsa la tesi della difesa incentrata sulla condotta imprudente del danneggiato che, ben conoscendo i luoghi, avrebbe potuto evitare il fatto adottando opportune cautele.

5. L'illegittimità dell'accesso "in forma attenuata" agli atti di gara

La stazione appaltante non può limitare il diritto di accesso alla mera visione dei documenti presentati in gara quando la richiesta è motivata dall'interesse a proporre ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione. È questo il principio ribadito - in conformità alla giurisprudenza amministrativa prevalente - dal Tar Lazio con ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1410. In questo senso, il Tar Lazio sottolinea che né l'articolo 13 del codice dei contratti pubblici né l'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 prevedono che l'accesso difensivo (comunque prevalente rispetto alle ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica e commerciale) può essere circoscritto alla sola visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia.

Per approfondimenti vedi: TAR Lazio, Roma, ordinanza n. 1410, 26.01.2015.

AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.